

## **Deliberazione 10 giugno 2008 – VIS 52/08**

### **Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Eni S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 10 giugno 2008

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: L'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

### **Fatto**

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Eni S.p.A., un'istruttoria formale per:
  - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
  - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati

- dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
    - Eni ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per due località dalla stessa servite (Briatico – ID 7246 e Colle D'Anchise – ID 7345) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Eni vi avesse posto rimedio provvedendo ai dovuti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
    - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le predette località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    - richiesto ad Eni di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    - nota in data 21 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1548);
    - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 18 febbraio 2008;
    - nota in data 22 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4718), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
  5. Con nota in data 11 marzo 2008 (prot. FS/08/6973) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Eni le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  6. In data 28 marzo 2008, Eni ha depositato una memoria difensiva (prot. Autorità n. 8850), con allegata documentazione successivamente integrata con nota del 28 aprile 2008 (prot. Autorità 12339).

### **Valutazione giuridica**

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
  - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);

- (b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
    - da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'impresa di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
    - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offerissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
  11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
  12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
  13. Eni, che opera nelle località di Briatico (ID 7246) e Colle D'Anchise (ID 7345) dal 2005, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M secondo i valori definiti dall'Autorità.
  14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Eni è superiore a quello prescritto.
  15. In particolare, per gli anni 2005, 2006 e 2007, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M:
    - per la località Briatico, per un valore di 1,02, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,01;
    - per la località Colle D'Anchise, per un valore di 0,98, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,97.
  16. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
    - per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;

- per gli anni 2005 e 2007, con il questionario trasmesso in via telematica il 18 febbraio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
17. Eni nel corso del procedimento ha esplicitamente ammesso l'applicazione di valori superiori ed ha posto in essere comportamenti idonei a rimuovere le conseguenze della violazione.
  18. Tuttavia, sia con la nota del 21 gennaio 2008, sia con la memoria difensiva del 28 marzo 2008, la società ha sostenuto l'insussistenza della propria responsabilità argomentando che:
    - l'applicazione del coefficiente M per valori difformi nelle due località sarebbe dovuto ad un errore nella gestione dei sistemi informativi della società; in particolare:
      - per la località Briatico, sarebbe stato compiuto un errore all'atto del primo caricamento del dato rilevante avvenuto in occasione dell'attivazione della fornitura in tale località (avvenuta nel 2005);
      - per la località Colle D'Anchise, il sistema informativo non sarebbe stato tempestivamente aggiornato, in occasione della trasformazione dell'impianto relativo alla località da GPL a gas metano;
    - l'errore sopra descritto sarebbe incolpevole, in considerazione della diligente condotta tenuta da Eni nell'applicazione della disciplina del coefficiente M; ciò sarebbe provato dal fatto che l'errore è limitato a 282 clienti finali dei circa 5 milioni cui la società applicherebbe detto coefficiente, e circoscritto a 2 sole località delle circa 1.500 complessivamente servite;
    - in tale contesto, la violazione contestata ad Eni rientrerebbe nel margine di errore statisticamente inevitabile in ogni attività umana, con la conseguente esclusione dell'elemento soggettivo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 689/81.
  19. Gli argomenti di Eni non sono idonei ad escluderne la responsabilità in quanto non dimostrano l'assenza di colpevolezza.
  - 20.
  21. La diligenza richiesta, nell'adempimento degli obblighi per lo svolgimento di attività di pubblica utilità che richiedono competenze specifiche, come l'attività di vendita del gas naturale, non è la diligenza media o ordinaria (art. 1176, comma 1, c.c.) ma quella c.d. specifica (art. 1176, comma 2, c.c.). Tale considerazione vale tanto più per una società che, come Eni, riveste nel mercato nazionale del gas una posizione di primo piano, essendo l'operatore dominante.
  22. Pertanto, il numero dei clienti finali pregiudicati dall'inosservanza delle disposizioni sul coefficiente M (rispetto al numero complessivamente servito) non è idoneo a dimostrare che la società avrebbe, nel concreto, adottato tutte le misure necessarie ad evitare l'errore che si è poi verificato.
  23. Al riguardo, la negligenza della società è dimostrata dal fatto che le misure che Eni ha dichiarato di aver adottato dal febbraio 2008 – solo a seguito dell'intervento dell'Autorità - per assicurare un più efficace rispetto della disciplina sulla misura gas (*“Procedura operativa e di controllo per l'applicazione dei coefficienti M e K nella gestione dei contratti di vendita del gas in Italia a clienti serviti su rete di distribuzione”*) avrebbero potuto essere adottate in data anteriore in modo da evitare i riscontrati casi di difforme applicazione del coefficiente M.

24. Per quanto riguarda le azioni intraprese da Eni per porre rimedio alla violazione accertata, la società, con la memoria del 28 marzo 2008 e con la nota del 28 aprile 2008, ha prodotto idonea documentazione da cui risulta che la società, nelle località di Briatico e Colle D'Anchise, oltre ad aver iniziato ad applicare il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità, ha restituito ai propri clienti le somme da questi indebitamente pagate.

### **Quantificazione della sanzione**

25. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.

26. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Eni ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. In particolare, la disciplina del coefficiente M mira:

- in primo luogo, ad assicurare che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata (commisurato all'energia prodotta dal gas) sia quanto più possibile corrispondente ai propri consumi effettivi;
- in secondo luogo, a garantire parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.

27. Eni, pertanto, applicando coefficienti M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri clienti finali oneri da questi non dovuti.

28. Tuttavia si tratta di importi modesti, complessivamente pari a circa 1.500 euro per l'intero periodo di riferimento (2005-2007), con un'incidenza media di circa 5,70 euro per cliente.

29. Inoltre, la violazione è circoscritta a 2 delle località servite da Eni e riguarda meno di 300 clienti finali.

30. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, come anticipato al paragrafo 24, Eni ha dimostrato di:

- aver provveduto, in adempimento all'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 300/07, ad applicare, a decorrere dalle fatture emesse dal mese di febbraio 2008 nelle località Briatico e Colle D'Anchise, il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità;
- aver restituito ai propri clienti le somme da questi indebitamente pagate in conseguenza della violazione.

31. Infine, sempre con effetto dal febbraio 2008, Eni ha adottato procedure interne che dovrebbero garantire alla società di svolgere un controllo più efficace sulla concreta gestione dei coefficienti M e K nei rapporti con i propri clienti finali.

32. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Eni non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.

33. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società, con la memoria difensiva del 28 marzo 2008 ha contestato l'indicazione contenuta nelle

risultanze istruttorie che prende a riferimento il fatturato dell'attività di vendita di gas complessivamente considerato (pari a circa 10.221 milioni di euro), sostenendo che deve essere considerato il solo fatturato della vendita del gas ai clienti finali con consumi annui fino a 200.000 Smc, pari a circa 2.881 milioni di euro.

**Ritenuto che:**

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Eni per la violazione, per gli anni 2005-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, corrispondente al minimo edittale;
- non sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alla lettera (b) del precedente paragrafo 1

**DELIBERA**

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Eni S.p.A., con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. di irrogare alla società Eni S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
3. di non adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della motivazione;
4. di ordinare alla società Eni S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;

6. di ordinare alla società Eni S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Eni S.p.A., Piazzale E. Mattei 1, 00144 Roma – Divisione Gas&Power, P.za E. Vanoni 1, 20097 San Donato Milanese (MI).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

10 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis